

CONVENZIONE QUADRO

TRA

Istituto Il Baluardo S.p.A. con sede in Via del Molo 4 – 16128 Genova Partita IVA 02937630107 e Codice Fiscale 00887530103, REA GE 228242, classificato laboratorio analisi con giusta delibera del Comune di Genova Prov. n° 97 del 08/02/2021 e con certificazione ISO 9001:2015 n° IT251814-5 del 19/01/2021, in persona in persona del Dott. Francesco Epifani munito degli occorrenti poteri di firma che elegge domicilio presso l'indicata sede sociale (in seguito anche solo "**Synlab**");

E

USR CISL Liguria con sede legale in P.za Campetto, 1/8 Genova C.F. 80040830103 in persona del Legale Rappresentante Dott. Gianluca Maestripieri che elegge domicilio presso l'indicata sede sociale, dichiarando nel contempo di avere tutti i poteri di legge e statutari per la sottoscrizione della presente convenzione (in seguito anche solo "Committente")

qui di seguito ciascuna anche "**Parte**" ed insieme anche le "**Parti**"

premessi che

- Synlab è una società leader in Italia nel settore delle analisi di laboratorio, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, avente per oggetto sociale, tra le altre, l'attività di esercizio di poliambulatori specialistici, di laboratori di analisi chimico clinica, virologica, sierologica, batteriologica nonché di tutte le analisi ecologiche, radioimmunologiche ed istocitologiche;
- Synlab offre servizi di Diagnostica di Laboratorio, servizi di Diagnostica per Immagini e di Specialistica Ambulatoriale;
- Usr Cisl Liguria, ha interesse ad usufruire dei servizi di Diagnostica di Laboratorio, Diagnostica per Immagini e Specialistica Ambulatoriale offerti da Synlab
- Synlab si è resa disponibile ad eseguire i sopradescritti servizi secondo le modalità previste dalla presente convenzione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

1.1 Synlab si impegna ad erogare, direttamente o per il tramite di altre società controllanti e/o controllate e/o collegate e/o sotto comune controllo con Synlab o comunque facenti parti del proprio network, od altri terzi, incaricati dalla stessa nei limiti della normativa applicabile ("**Terzi Incaricati**"), a favore del personale dipendente e iscritti del Committente di seguito tutti anche "**Soggetti Beneficiari**" (ciascuno singolarmente "**Soggetto Beneficiario**"), con scontistica sul tariffario solvente presente in Struttura del

10% esami ematochimici, e servizi covid, con scontistica del 10% TC, RM, ecografie, doppler e servizio di fisioterapia e con scontistica del 10% servizio di endoscopia e diagnostica oculare. Non sono scontabili le prestazioni contrassegnate in tariffario come non scontabili ed il ticket per prestazioni eseguite in convenzione con il SSN

Art. 2 (Modalità di pagamento e ritiro referti)

- 2.1 Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato direttamente presso il punto prelievi Synlab, dal Soggetto Beneficiario di cui al precedente Art. 1.1 al momento dell'accettazione, volta per volta, per ciascuna prestazione fruita, dietro fattura intestata al Soggetto Beneficiario stesso.
- 2.2 I referti degli esami in formato cartaceo o password per il ritiro on-line saranno consegnati direttamente al Soggetto Beneficiario.

Art. 3 (Modalità di esecuzione)

- 3.1 I Soggetti Beneficiari, per usufruire dei vantaggi di cui alla presente convenzione, devono presentare al punto prelievi Synlab, rispettivamente:
 - per il personale dipendente del Committente, il tesserino/badge di riconoscimento in corso di validità o documentazione che attesti il rapporto in essere con la società;
 - per gli iscritti del Committente tessera di iscrizione.La sopracitata documentazione presentata a Synlab vale come documento identificativo dello status di Soggetto Beneficiario di quanto alla corrente convenzione.

Art. 4 (Durata della convenzione)

- 4.1 La presente convenzione entra in vigore con la sua sottoscrizione e avrà la durata di 2 anni.
- 4.2 La stessa potrà essere disdettata in qualunque momento, da parte di Synlab, con un preavviso di almeno 60 giorni, comunicato per iscritto al Committente mediante lettera raccomandata a.r. o pec.
- 4.3 Alla sua scadenza e sempreché non sia stata espressamente risolta, la presente convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta, comunicata per iscritto mediante lettera raccomandata a.r. o pec, da una delle Parti all'altra con preavviso di almeno 60 gg.

Art. 5 (Reclami, Responsabilità e Manleva)

- 5.1. Eventuali reclami inerenti le prestazioni ricevute dai Soggetti Beneficiari debbono essere comunicati per iscritto a Synlab entro 48 ore, mediante lettera raccomandata a.r. e/o posta elettronica certificata al seguente indirizzo: baluardo@pec.ilbaluardo.it
- 5.2. Il solo esclusivo rimedio a disposizione del Committente e/o dei Soggetti Beneficiari in caso di accertate violazioni della normativa applicabile, di requisiti di autorizzazione e di accreditamento ovvero di qualità richiesti dalla pratica professionale, da parte di Synlab nell'esecuzione oggetto della convenzione sarà la ripetizione delle suddette prestazioni da parte di Synlab.
- 5.3. Synlab esclude espressamente qualsiasi garanzia, esplicita od implicita, di commerciabilità o idoneità per uno specifico scopo delle proprie prestazioni oggetto di convenzione.
- 5.4. Prima della ripetizione delle prestazioni contestate, a Synlab sarà offerta la possibilità di verificare l'esecuzione delle prestazioni contestate e dimostrare che esse sono state eseguite nel rispetto della normativa e dei requisiti suddetti. Qualora non venga consentita a Synlab tale possibilità, Synlab non sarà tenuta a ripetere le prestazioni contestate.
- 5.5. In nessun caso le Parti potranno essere ritenute responsabili l'una nei confronti dell'altra e di alcun terzo per mancato guadagno e danni indiretti.
- 5.6. Fatta eccezione per le obbligazioni di pagamento, le Parti non saranno ritenute responsabili per l'inadempimento o l'inesatto adempimento di un obbligo della presente convenzione qualora si verifichino eventi di carattere eccezionale, estranei al loro controllo, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incendi, alluvioni, esplosioni, terremoti, o altre calamità naturali, eventi bellici, atti di terrorismo, embarghi, rivoluzioni, sommosse, scioperi, serrate, o altri simili eventi, tra cui, sciopero dei trasporti, impossibilità di approvvigionamento delle materie prime o ritardi nelle consegne di fornitori.
- 5.7. Il Committente (i) manleverà e terrà indenne Synlab, i Terzi Incaricati, ed i loro rispettivi dipendenti, amministratori e agenti, da qualsiasi pretesa o azione, richiesta di danni e/o costi da parte dei Soggetti Beneficiari e/o di terzi ("**Azione di Terzi**"), a meno che tale Azione di Terzi si fondi soltanto su una pretesa responsabilità di Synlab nell'esecuzione delle analisi, e (ii) pagherà quanto dovuto/pagato dal soggetto tenuto indenne ed i costi relativi (inclusi ragionevoli onorari di avvocati e costi processuali) con riferimento a tale Azione di Terzi.

Art. 6 (Risoluzione della convenzione)

- 6.1 Qualora una delle due Parti non adempia le proprie obbligazioni, l'altra Parte avrà facoltà di sospendere l'esecuzione della presente convenzione e/o di intimarle per iscritto di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale la convenzione si intenderà risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fermo restando il diritto della Parte adempiente al risarcimento dei danni subiti.
- 6.2 Synlab avrà facoltà di risolvere immediatamente la presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviarsi al Committente, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con avviso di ricevimento, fermo restando il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora dovesse verificarsi una delle seguenti condizioni:
- 6.2.1 il Committente sia posto in liquidazione o sia assoggettato a una qualsiasi procedura concorsuale ovvero stipuli un concordato stragiudiziale con i propri creditori (anche tramite gli artt. 67 o 182 bis legge fallimentare);
- 6.2.2 il Committente fornisca a Synlab informazioni false o fraudolente di qualsiasi genere o natura e relativamente a qualsiasi materia inerente alla presente convenzione;
- 6.2.3 il Committente si renda colpevole di frode, dolo o negligenza grave;
- 6.2.4 la normale attività del Committente sia interrotta, a causa di provvedimento amministrativo, per un periodo superiore a 24 ore, salvo causa di forza maggiore;
- 6.2.5 il Committente violi anche uno solo degli obblighi di cui agli Art. 2 (Modalità di pagamento e ritiro referti), Art. 3 (Modalità di esecuzione), Art. 7 (Conformità alla normativa di cui al D.Lgs. 231/2001), Art. 9 (Tutela della privacy - D.Lgs. 196/2003) e Art. 11 (Disposizioni generali);
- 6.2.6 i Soggetti Beneficiari non richiedano l'esecuzione di analisi a Synlab per 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione ed, in seguito di volta in volta, per 15 giorni dalla data dell'ultima richiesta di analisi fatta a Synlab secondo le modalità stabilite nella presente convenzione.

Art. 7 (Conformità alla normativa di cui al D. Lgs. 231/2001)

- 7.1 Synlab svolge la propria attività in conformità con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico del Gruppo Synlab.
- 7.2 Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "**Decreto 231/01**") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, il Committente dichiara:
- 7.2.1 di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01;

- 7.2.2 di aver preso visione sul sito <http://www.synlab.it> delle norme del Codice Etico del Gruppo Synlab;
- 7.2.3 di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.

7.3 La violazione dei sopra descritti principi di organizzazione e gestione da parte del Committente, costituisce grave inadempimento, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale con Synlab: la presente convenzione potrà essere immediatamente risolta da Synlab, con il conseguente obbligo per il Committente di risarcire e tenere indenne Synlab.

Art. 8 (Riservatezza)

- 8.1 Ciascuna Parte s'impegna a non divulgare, senza il consenso scritto dell'altra Parte, la presente convenzione, nonché i relativi diritti ed obblighi delle Parti, le informazioni, i dati, con particolare riguardo ai dati sanitari dei pazienti, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione, acquisite, nell'ambito del rapporto instauratosi.
- 8.2 Qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni, ritenuti riservati, sia stato causato da atti o fatti imputabili alle Parti e/o ai loro dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori in assenza del citato consenso, il responsabile sarà tenuto a risarcire all'altra Parte gli eventuali danni connessi direttamente alla violazione dell'obbligo di riservatezza.
- 8.3 Non rientrano negli obblighi, di cui al presente articolo, le informazioni delle quali una delle Parti possa dimostrare che:
- 8.3.1 era già a conoscenza prima dell'acquisizione delle stesse in virtù della presente convenzione;
 - 8.3.2 ne sia richiesta la divulgazione dalla legge, da un'autorità competente ovvero nell'ambito di un procedimento giudiziario;
 - 8.3.3 siano già di pubblico dominio.
- 8.4 Il vincolo di riservatezza, di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione della presente convenzione e, comunque, finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

Art. 9 (Tutela della privacy - Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 196/03 così come modificato dal D.Lgs. 101/18)

- 9.1 Synlab ed il Committente si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad osservare la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 (di seguito "*Codice Privacy*"), al fine di trattare lecitamente i dati personali dei Soggetti Beneficiari, il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente convenzione.
- 9.2 Il Committente dichiara e garantisce di aver ottenuto il libero consenso scritto ed informato dei Soggetti Beneficiari alla comunicazione da Synlab al Committente dei propri dati personali, anche di natura sensibile, presenti nella fattura o negli altri documenti di cui al precedente art. 2.1. Il Committente si impegna a fornire a Synlab, su richiesta di quest'ultima, copia di ogni documentazione atta a provare il consenso dei Soggetti Beneficiari.

Art. 10 (Legge applicabile e Foro)

- 10.1 La presente convenzione è disciplinata dalla legge italiana.
- 10.2 Per qualsiasi controversia in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, che non sia composta in seguito ad una trattativa bonaria tra le Parti, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale di Genova.

Art. 11 (Disposizioni generali)

- 11.1 Il rapporto contrattuale tra le Parti non determina di per sé organizzazione comune o associazione fra le Parti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione della propria attività e degli adempimenti fiscali e oneri sociali.
- 11.2 Qualsiasi modifica agli Articoli della presente convenzione dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità.
- 11.3 Tutte le comunicazioni, richieste dalla presente convenzione, saranno ritenute validamente effettuate se inviate tramite raccomandata a.r. e/o posta elettronica certificata, presso le sedi delle Parti o ad ogni altro indirizzo che sarà comunicato per iscritto da ciascuna Parte dopo la data di sottoscrizione. Le comunicazioni saranno efficaci al momento del ricevimento e si considerano ricevute: (i) al momento della consegna, se consegnate mediante raccomandata o (ii) al momento della trasmissione, se consegnate via posta elettronica certificata.


Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Committente dichiara di aver preso visione, di conoscere e di approvare specificamente per iscritto i seguenti articoli: Art. 2 (Modalità di pagamento e ritiro referti); Art. 4 (Durata della convenzione); Art. 5 (Reclami, Responsabilità e Manleva); Art. 6 (Risoluzione della convenzione); Art. 7 (Conformità alla normativa di cui al d.lgs. 231/2001); Art. 8 (Riservatezza); Art. 10 (Legge applicabile e Foro), Art. 11 (Disposizioni generali).

Genova, li 10/02/2022

USR CISL Liguria
Legale Rappresentante
Gianluca Maestriepieri


U.S.R. CISL
LIGURIA
Campetto 1/8
16123 GENOVA

Istituto Il Baluardo S.p.A.
Regional Director Area Centro Nord
Francesco Epifani


ISTITUTO IL BALUARDO
Via del Molo, 4
16128 GENOVA
Cod. Fisc. 00887530103
Part. IVA 02937630107

- 11.4 Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nell'esigere dall'altra l'integrale e tempestivo adempimento, ai sensi della presente convenzione, non verranno in alcun caso interpretati alla stregua di rinuncia al diritto di pretendere l'integrale adempimento in epoca successiva.
- 11.5 Qualesivoglia Articolo o disposizione della presente convenzione che fosse giudicata invalida od inefficace, in tutto od in parte, per qualsiasi motivo:
- 11.5.1 qualora dal contesto non ne risulti l'essenzialità, si reputerà scindibile dalla convenzione stessa e da ogni altro Articolo o disposizione della convenzione medesima, la cui validità ed efficacia non verranno perciò pregiudicate;
- 11.5.2 qualora dal contesto risulti possibile, si reputerà sostituita da diverso Articolo o disposizione consentita, il cui contenuto sia quanto più possibile simile a quello dell'Articolo o disposizione invalida od inefficace.
- 11.6 Nessuna Parte potrà cedere a terzi la presente convenzione o i relativi diritti od obblighi senza il consenso scritto dell'altra Parte, nemmeno in caso di cessione o conferimento di azienda o di rami d'azienda, fusione, scissione od altre operazioni straordinarie che la coinvolgano.
- 11.7 In deroga all'Art.11.6, Synlab potrà, senza il consenso scritto dell'altra Parte, cedere ad altra società del gruppo Synlab la presente convenzione o i relativi diritti od obblighi, eventualmente anche mediante cessione o conferimento di azienda o di rami d'azienda, fusione, scissione od altre operazioni straordinarie che la coinvolgano.
- 11.8 Nessuna Parte è autorizzata ad utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte se non previo consenso scritto di quest'ultima.

Genova, li 10/02/2022

USR CISL Liguria
Legale Rappresentante
Gianluca Maestripieri

U.S.R. CISL
LIGURIA
Campetto 1/1
16123 GENOVA

Istituto Il Baluardo S.p.A.
Regional Director Area Centro Nord
Francesco Epifani



ISTITUTO IL BALUARDO
Via del Molo, 4
16128 GENOVA
Cod. Fisc. 00887530103
Part. IVA 02937630107